




*Ministero dello
Sviluppo
Economico*



*Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e
del Mare*



*Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali
e del Turismo*



Regione Calabria

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

***Recupero e Valorizzazione Area Archeologica
Antica Kroton***

ARTICOLATO

Roma, 6 Agosto 2013

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and a set of initials that appear to be 'AP' and 'R'.

Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" , ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 E 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 riguardante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud”;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ);

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTA la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 “Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012”;


VISTA la Delibera CIPE dell’11 luglio 2012, n. 78 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno)”;

VISTA la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 89 “Fondo sviluppo e coesione - Regione Calabria Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012”;

VISTA la Delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14 “Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell’articolo - comma 2 del Decreto-Legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, with the largest one being a stylized 'M' or 'N' shape, and two smaller ones below it.

governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che, all'articolo 2, ha istituito cinque Direzioni Generali tra le quali la "Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche" stabilendo, al successivo art. 4, le specifiche competenze in materia di bonifiche, rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB- DEC-2010-0000177 del 21.10.2010, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Fog. 21;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007 n. 233, coordinato con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91 e recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO l'Articolo 1, comma 2 e 3, della Legge del 24 giugno 2013, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE" che affida le competenze in materia di turismo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il quale assume tale nuova denominazione;

VISTA la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2013, n. 20 avente oggetto “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Presa d’atto del documento recante la descrizione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico – DPS-UVER. Delibere CIPE n. 166/2007 – n. 41/2012” ;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2013, n. 245 avente oggetto “Delibera CIPE 62/2011 – Intervento di Recupero e Valorizzazione Antica Kroton – Individuazione del Dipartimento responsabile dell’APQ e Istituzione di una Cabina di Regia per la sorveglianza sull’attuazione”.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 29 luglio 2013, n. 273 avente oggetto “Assegnazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2007/2013 ai sensi Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011. Rimodulazione dell’Azione/Intervento *Valorizzazione archeologica Antica Kroton*”.

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”;


VISTO in particolare l’art.1, comma 117 della legge 228(2012 che modifica l’art. 16 comma2, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTO l’art. 16, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto del suddetto art. 16, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, l’Amministrazione regionale ha avviato le procedure di riprogrammazione delle risorse FSC 2007/2013 e che la copertura della riduzione viene assicurata, oltre che con la rimodulazione del progetto-azione oggetto del presente accordo rideterminato in 65



milioni di euro ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 29/07/2013, anche rideterminando il valore di altri interventi, individuati con le diverse delibere CIPE di assegnazione;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Calabria sottoscritta in data 19 ottobre 1999, nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione assunti con la delibera n. 29/1997 e, successivamente, n. 14/2006 sopra richiamate.

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", che ha ricompreso tra siti di interesse nazionale quello di "Crotone, Cassano e Cerchiara";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 novembre 2002 con il quale è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale di "Crotone, Cassano e Cerchiara";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";


VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468 recante Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,

CONSIDERATA l'eventualità che alcuni degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo di Programma Quadro, potrebbero configurarsi come interventi in sostituzione e in danno dei Soggetti inadempienti responsabili dell'inquinamento;

VISTI gli artt. 242 e 244 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. che prevedono che nei siti di bonifica di interesse regionale l'individuazione dei responsabili della contaminazione sia svolta dalla Provincia territorialmente competente;

VISTO l'art. 252 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. che prevede che la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei Siti di Interesse nazionale è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi di altri soggetti qualificati pubblici o privati;

RAVVISATA la necessità che la Regione Calabria svolga un ruolo di direttiva e di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione e diffida ai



responsabili a provvedere; conseguenti comunicazioni al Ministero dell'Ambiente circa l'attività posta in essere dai responsabili diffidati al fine di valutare la possibilità di esercitare l'azione per il recupero delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro nonché dell'eventuale danno ambientale accertato) avvalendosi a tal fine della Provincia di Crotone territorialmente competente e degli Enti Locali interessati, ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244, 252 e 253 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che la porzione di territorio di 15 Ha - sulla quale saranno effettuati gli interventi in materia di bonifica finanziati con le risorse della Delibera CIPE n. 62/2011 e previsti nel presente Accordo di Programma Quadro - è parte di una più vasta area di 79 Ha ricadente all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale di "Crotone-Cassano-Cerchiara" ;

CONSIDERATO che il Comune di Crotone è titolare del finanziamento di € 6.964.446,98 a valere sulle economie FSC riprogrammate dal "Tavolo Sottoscrittori" in data 5.3.2013, per la realizzazione, sulla predetta area di 79 Ha, del "Progetto integrato per la bonifica dell'area archeologica";

CONSIDERATO che l'avvio dei lavori relativi al suddetto "Progetto integrato per la bonifica dell'area archeologica" è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 252, comma 8, del decreto legislativo n. 252/2006, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con decreto di urgenza prot. n. 1124/2011;

VISTA la nota prot. n. 168121 del 20.5.2013 con la quale la Regione Calabria ha chiesto al Comune di Crotone di provvedere alla rimodulazione del citato Progetto, stralciando l'area di 15 Ha "... al fine di poter intervenire in modo indipendente sulle aree d'intervento";

VISTA la successiva nota prot. n. 25580 del 30.5.2013 con la quale il Comune di Crotone conferma la "disponibilità alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori previsti dall'intervento oggetto dell'appalto dando avvio agli stessi, in via prioritaria, nella restante porzione del sito archeologico, con esclusione dell'area prevista nel "progetto Antica Kroton";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;



Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica,

il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

e

la Regione Calabria

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma dei sottointerventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite ai sottointerventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
 2. Elenco dei sotto interventi non immediatamente cantierabili.
3. Il Programma dei sottointerventi cantierabili, di cui al comma 2, punto 1, alla data della stipula non presenti, formerà oggetto del presente accordo non appena sarà definito il livello di progettazione utile all'esplicitamento della procedura di gara;
4. Le schede riferite ai sottointerventi e fasi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria) per il tramite del Sistema informativo della programmazione regionale unitaria (SIURP).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di Programma Quadro “*Recupero e Valorizzazione Area Archeologica Antica Kroton*”
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per “Programma di interventi cantierabili”, l’unico progetto-azione *Recupero e Valorizzazione Area Archeologica Antica Kroton* che si realizza attraverso un insieme di sottointerventi, concatenati e consequenziali, finanziati con il presente Accordo;
 - e) per “Interventi cantierabili”, i sottointerventi per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
 - f) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU”, per “Sistema Gestione Progetti” ovvero “SGP” e per “Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione la gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici” ovvero “SIURP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
 - g) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - h) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP o SIURP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun sottointervento dell’unico progetto il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici del sottointervento, i dati relativi all’ attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - i) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - j) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore;
 - k) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
 - l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;

- m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- n) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto un unico Progetto - Azione denominato “Recupero e Valorizzazione dell’area archeologica Antica Kroton” che, per la diversificazione delle attività tra loro concatenate e consequenziali e la partecipazione di soggetti diversi, si attua attraverso la realizzazione di specifici sottointerventi allo stato non immediatamente cantierabili, taluni suddivisi in specifiche fasi, individuati nell’allegato 2.
2. I sottointerventi del progetto “Recupero e Valorizzazione dell’area archeologica Antica Kroton” in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, concorrono a formare l’allegato 1, con conseguente necessaria predisposizione, integrazione ed aggiornamento dello stesso e degli allegati 1.a, 1.b, 1.c e 1.d. in corrispondenza della conclusione della fase progettuale.
3. Trattandosi di un unico Progetto, il rispetto della scadenza per l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante, ai sensi del punto 2 della Delibera CIPE n. 14 del 08/03/2013 è assicurato con l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativa alla prima fase dei sottointerventi n. 1 e n. 3, come definiti nell’allegato 2, e secondo il corrispondente cronoprogramma.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi”, che formerà oggetto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1, comma 3, saranno riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun sottointervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
2. Nell’allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun sottointervento, risultati attesi e cronoprogramma.
3. Nell’allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU.
4. Nell’allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun sottointervento.

5. Nell'allegato 1.d è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo.
6. L'allegato 2 contiene l'elenco degli interventi non cantierabili, il relativo fabbisogno finanziario, le relazioni generali descrittive degli stessi e le relative schede tecniche, nonché la tempistica prevista per la chiusura della progettazione che sia utile a consentire l'espletamento della procedura di gara.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria del progetto-azione di cui al presente Accordo ammonta a € 65.000.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. FSC 2007/2013 ex delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 nel rispetto della rimodulazione delle risorse operata ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 29/07/2013;
2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, relativamente ai sottointerventi di cui all'allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, garantirà con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo:
 - la sostenibilità finanziaria di ciascuno di essi, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - la sostenibilità gestionale di ciascuno di essi, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 3 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche garantisce lo svolgimento dei procedimenti di competenza finalizzati al rilascio degli atti approvativi dei progetti di bonifica all'interno del S.I.N. ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le indicazioni e la tempistica prevista, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- c. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Generale garantisce, l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1a, 1b, 1c e 1d, i quali formeranno oggetto del presente Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e allegato 2 e nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
- d. la Regione Calabria garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati 1a, 1b, 1c e 1d, i quali formeranno oggetto del presente Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e allegato 2; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SIURP per il trasferimento alla BDU e da questi a SGP; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
- e. la Regione Calabria svolgerà, altresì, un ruolo di direttiva e di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione e diffida ai responsabili a provvedere; conseguenti comunicazioni al Ministero dell'Ambiente circa l'attività posta in essere dai responsabili diffidati al fine di valutare la possibilità di esercitare l'azione per il recupero delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro nonché dell'eventuale danno ambientale accertato) avvalendosi a tal fine della Provincia di Crotona territorialmente competente e degli Enti Locali interessati, ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244, 252 e 253 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione dei sopra citati procedimenti previsti ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244 e 252 e 253 del D. Lgs. 152/2006, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78 dell'11 luglio 2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE Sviluppo Economico competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.
4. Le parti sottoscrittrici si danno atto che questi interventi necessitano di una cooperazione territoriale da parte delle autonomie locali, in particolare Provincia e Comune di Crotona e, quindi, prendono atto che sarà sottoscritta un'apposita convenzione tra regione Calabria, Comune e Provincia per definire i reciproci impegni.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Presidenza.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SIURP-BDU-SGP;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. Provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11


Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predisporre la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'MP MR R'.

3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di passaggio nel “Programma degli interventi cantierabili” ai sensi dell’Articolo 1, comma 3;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio successiva al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 3;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio successiva al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 3.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell’accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all’UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche



1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.d, sottoposta a validazione da parte dell'UVER. Essa contiene:
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;

- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato 1, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono, Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore (artt. 145,257,298). A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 18

Interventi in allegato 2. Sanzioni

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non cantierabili in allegato 2, allorchando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

Articolo 19

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 20

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 21

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

The image shows three handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, and two are at the bottom right. They appear to be initials or names written in a cursive style.

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 22

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 23

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 16 .
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.



Articolo 24

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 25

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 26

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.


Roma, 6 agosto 2013



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Il Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Dott. Vincenzo DONATO



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Vincenzo', written over a horizontal line.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche


Avv. Maurizio PERNICE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Pernice', written over a horizontal line.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo


Per delega del Segretario Generale Arch. Antonia P. Recchia,
il Direttore Regionale Arch. Francesco PROSPERETTI



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Prosperetti', written over a horizontal line.

Regione Calabria


Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Il Dirigente Generale Dott. Paolo PRATICO'



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Pratico', written over a horizontal line.

Dipartimento Presidenza

Per delega del Dirigente Generale Avv. Francesco Zoccali
Il Dirigente Dott. Salvatore MAZZEO



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Mazzeo', written over a horizontal line.